



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA E PROTEZIONE
DELLE PERSONE SEGNALANTI AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24

PREMESSA.....	2
Art. 1 Finalità.....	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Ambito soggettivo	3
Art. 4 Ambito oggettivo – La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia	4
Art. 5 Canali di segnalazione	6
Art. 6 Il canale di segnalazione interna.....	6
Art. 7 Gestione del canale di segnalazione interna.....	7
Art. 8 Canale di segnalazione esterna.....	8
Art. 9 Divulgazioni pubbliche.....	9
Art. 10 Denuncia all'autorità giudiziaria.....	9
Art. 11 Misure di protezione del segnalante	10
Art. 12 La tutela della riservatezza.....	10
Art. 13 Trattamento dei dati personali	11
Art. 14 Tutela da ritorsioni.....	12
Art. 15 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche	14
Art. 16 Misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore.....	14
Art. 17 Norme di rinvio.....	15

PREMESSA

La disciplina per la tutela del dipendente che segnala illeciti, nota nei paesi anglosassoni come “Whistleblowing”, è stata introdotta per la prima volta in Italia dalla l. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha disposto l’inserimento dell’art. 54 bis recante “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Con la l. 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” si è inteso aggiornare e rafforzare la disciplina per la tutela del segnalante, riformulando l’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Infine, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 è stato emanato il d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, entrato in vigore il 30 marzo 2023, con effetto delle disposizioni ivi presenti a decorrere dal 15 luglio 2023.

Il suddetto d.lgs. n. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico e/o l’integrità dell’ASST Papa Giovanni XXIII (di seguito ASST)
- i procedimenti di gestione delle sopra richiamate segnalazioni
- le misure di protezione della persona che effettua segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo dell’ASST, nonché di tutti coloro che, pur essendo soggetti diversi dal segnalante potrebbero, tuttavia, essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023
- b) “Illeciti”: illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che

costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

- c) “Informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbe essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 2, del d.lgs. n. 24/2023
- d) “Segnalazione”: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni
- e) “Segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo
- f) “Facilitatore”: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- g) “Segnalazione interna”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni presentata attraverso i canali di segnalazione interna attivati dall’amministrazione pubblica presso cui il segnalante intrattiene rapporti giuridici ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 2, del d.lgs. n. 24/2023
- h) “Segnalazione esterna”: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni presentata dal segnalante attraverso il canale di segnalazione esterna garantito da Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- i) “Divulgazione pubblica”: informazione resa pubblica sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
- j) “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale è attribuita la violazione o come persona implicata nella violazione segnalata
- k) “Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
- l) “Seguito”: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate
- m) “Riscontro”: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Art. 3 Ambito soggettivo

La disciplina di protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazione pubblica o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023 e di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo presso l’ASST, in qualità di:

- ✓ dipendenti
- ✓ lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASST
- ✓ lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASST che forniscono beni o servizi o che realizzano opere
- ✓ liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'ASST
- ✓ volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASST
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nello specifico le misure di protezione si applicano anche:

- ✓ ai facilitatori
- ✓ alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ✓ ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- ✓ agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per le quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 4 Ambito oggettivo – La segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia

Sono oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST commesse nell'ambito dell'ASST con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati come sopra indicati (cfr. art. 3).

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni che consistono in.

- ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- ✓ illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea indicata nell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE "Lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE")
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26, paragrafo 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, comma 1, lett. a) n. 5)
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori sopra indicati

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (p.es. l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio), nonché le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, se non connesse alla commissione delle violazioni di cui al presente articolo.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire la segnalazione.

In particolare, è necessario che la segnalazione contenga:

- ✓ le generalità del segnalante e i suoi recapiti
- ✓ le circostanze di tempo (anche indicative) e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- ✓ la descrizione del fatto
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È, altresì, utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. Nel caso di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazioni pubblica anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione previste in caso di ritorsioni.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- ✓ le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate
- ✓ le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla

direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023

- ✓ le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- segreto professionale forense
- segreto professionale medico
- norme di procedura penale (es. obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.)
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - informazioni classificate di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124/2007 (segreto di Stato).

Art. 5 Canali di segnalazione

I canali di segnalazione delle violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali previsti dal d.lgs. n. 24/2023 sono:

- il canale interno: la comunicazione, scritta o orale, che viene presentata tramite un apposito canale interno all'ASST
- il canale esterno: la comunicazione, scritta o orale, tramite un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC
- la divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)
- la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Art. 6 Il canale di segnalazione interna

L'ASST Papa Giovanni XXIII, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023, ha affidato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) la gestione del canale di segnalazione interna.

Le segnalazioni attraverso il canale di segnalazione interna devono pervenire al RPCT dell'ASST mediante una delle modalità sotto elencate:

- trasmissione dal proprio indirizzo di posta elettronica, istituzionale o privato, a quello accessibile al solo RPCT (whistleblowing@asst-pg23.it) dell'apposito modulo di segnalazione interna, pubblicato sul sito aziendale al link: <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corrruzione/regolamenti-prevenzione-repressione-corrruzione-dellillegalita> indicando in modo chiaro ed evidente nell'oggetto dell'e-mail che si tratta di una segnalazione interna di violazioni per la quale si intende mantenere riservata la propria identità
- accesso alla piattaforma informatica WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, accessibile dal sito istituzionale aziendale al link: <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corrruzione/regolamenti-prevenzione-repressione-corrruzione-dellillegalita> dotata di strumenti di

crittografia e realizzata tramite il software Globaleaks, che permette al solo RPCT di dialogare con il segnalante.

La segnalazione viene ricevuta dal RPCT e dallo stesso gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti del segnalante; nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti;

- tramite servizio postale (anche posta interna): la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione. Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno "Riservata" e indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo. La busta non sarà in nessun caso aperta dall'ufficio preposto alla ricezione della posta e la segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata, da parte dell'Ufficio protocollo.

La specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente a un soggetto diverso dal RPCT oppure attraverso un canale diverso da quelli indicati, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al RPCT.

La segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

- in forma orale, tramite incontro diretto con il RPCT, su richiesta della persona segnalante; dell'incontro sarà redatto apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza, sottoscritto dal RPCT e dal segnalante.

Art. 7 Gestione del canale di segnalazione interna

La gestione e la verifica della fondatezza della segnalazione sono affidate al RPCT, che provvede a effettuare ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza/segretezza.

Il RPCT ricevuta e presa in carico la segnalazione:

- ✓ rilascia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
- ✓ mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni
- ✓ dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta
- ✓ fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avvio di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per poter dare corretto "seguito" alla segnalazione, è opportuno anzitutto, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e accordare al segnalante le tutele previste.

Per la valutazione dei requisiti essenziali, il RPCT può far riferimento, ad esempio:

- ✓ manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti

- ✓ accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi, all'esito della quale fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il segnalatore, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, né sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone comunicazione al soggetto segnalante.

Qualora, invece, si ravvisino elementi di fondatezza della segnalazione, è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni e istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti, adottati dall'ASST, oggetto di segnalazione.

Con riferimento al "*riscontro*" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Art. 8 Canale di segnalazione esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione ricorre una delle condizioni sottoelencate:

- il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023
- il segnalatore ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- vi sono fondati motivi per ritenere che, se venisse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare rischio di ritorsione
- vi sono fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse all'ANAC, quale unico ente competente alla

loro gestione, attraverso un canale raggiungibile al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Art. 9 Divulgazioni pubbliche

Il d.lgs. n. 24/2013 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Alla persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione riconosciuta dal d.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna a cui l'ASST non abbia dato riscontro nei termini previsti dalla normativa e a cui abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli
- la persona segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il d.lgs. n. 24/2023 prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

Qualora il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando le altre forme di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2013.

Art. 10 Denuncia all'autorità giudiziaria

Il d.lgs. n. 24/2013 riconosce la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i

fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal segnalante che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Art. 11 Misure di protezione del segnalante

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione del segnalante e dei soggetti che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, che comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ASST in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni
- misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzi settore, inseriti un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Art. 12 La tutela della riservatezza

L'ASST garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento della segnalazione ad altre autorità, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, che sono espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 39 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003.

L'identità del segnalante è tutelata altresì nel procedimento penale e contabile.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rilevata. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La persona segnalante deve essere avvisata con comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nonché quando la rivelazione dell'identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela dell'identità del segnalante si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. È tutelata anche l'identità delle persone

coinvolte e menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33.

La riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione perviene a personale diverso dal RPCT a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo.

È altresì tutelata la riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante sia per quanto riguarda l'identità sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza

Qualora la segnalazione venga effettuata mediante la divulgazione pubblica, non può applicarsi la protezione della riservatezza nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme *web* o *social media*. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista.

Nel caso in cui, invece, il segnalante che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad esempio utilizzando uno pseudonimo o un *nickname* nel caso di *social*) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

Qualora l'ASST venga a conoscenza di divulgazioni pubbliche "anonime" (ad esempio da organi di stampa o piattaforme *web*) procede alla registrazione e conservazione, così da rendere possibile un richiamo a esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni a seguito della divulgazione.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, previsto dal presente Regolamento, avviene in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e, più precisamente, al Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. n. 196/2003 e al d.lgs. n. 81/2018.

La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità al Regolamento UE 2018/1725.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai fini del presente regolamento, vengono illustrate mediante apposita informativa "Informativa privacy interessati segnalazione di illeciti (whistleblowing)", ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web aziendale nella pagina di "Amministrazione trasparente" nella sezione "Altri contenuti. Prevenzione della corruzione" sottosezione "Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" e nella sezione "Privacy".

L'ASST garantisce la tutela dei dati personali alla persona segnalante e a tutti gli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "Interessati dal trattamento dei dati".

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 undecies del d.lgs. n. 196/2003, nonché il diritto al reclamo presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, a raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, a garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali

sono trattati, ad assicurare che i dati siano esatti e aggiornati, garantendo, altresì, il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.

Il trattamento è assicurato in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna in forma informatizzata, l'ASST ha nominato quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 Whistleblowing Solutions s.r.l., con sede in Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano, C.F. e P. IVA 09495830961 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ing. Giovanni Pellerano.

I dati personali che verranno trattati dall'ASST saranno gestiti sulla base giuridica della normativa vigente che fornisce appropriate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento UE 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 14 Tutela da ritorsioni

Il d.lgs. n. 24/2023 prevede il divieto di ritorsione, cioè “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

Lo stesso decreto all'art. 17, comma 4, indica talune fattispecie, non esaustive, di ritorsioni, di seguito riportate:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- e) le note di merito negative o le referenze negative
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi

- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle condizioni e requisiti di seguito elencati:

- ✓ i segnalanti o denunciatori devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o "voci di corridoio" così come notizie di pubblico dominio
- ✓ le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino
- ✓ chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegare e informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dalla normativa
- ✓ la segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità indicate
- ✓ deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione

Per godere della tutela, non assumono alcuna rilevanza i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia ed effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC a cui è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Nel caso in cui l'ANAC accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

ANAC considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Art. 15 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Accanto alle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Non è punibile la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello in materia di: informazioni classificate, segreto professionale forense e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. la prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
2. la seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del suddetto decreto).

Art. 16 Misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore

ANAC ha istituito l'elenco degli enti del Terzo settore, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, prestando gratuitamente assistenza e consulenza e rilasciando informazioni rispetto:

- alle modalità di segnalazione
- alla protezione delle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea

- ai diritti della persona coinvolta
- alle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 17 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si richiama:

- il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
- la l. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- il d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”
- le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvate con deliberazione del 12 luglio 2023 n. 311 dall’Autorità nazionale anticorruzione.